



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 376, 29 novembre/11 dicembre 2004
Massima:	Non è fondata la questione di legittimità costituzionale del disegno di legge n. 702 dal titolo “Norma di interpretazione autentica dell’articolo 13 della legge regionale 20 giugno 1997, n. 19” approvato dall’Assemblea Regionale Siciliana il 13 novembre 2003, sollevata dal Commissario dello Stato presso la Regione siciliana in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione con il quale il legislatore siciliano avrebbe determinato retroattivamente l’eliminazione di situazioni già previste dalla l.r. 20 marzo 1951, n. 29 (Elezioni dei deputati dell’Assemblea Regionale Siciliana) Costituisce infatti principio costante della Corte Costituzionale ritenere che la ragionevolezza e il non contrasto con altri valori e interessi costituzionalmente protetti siano i limiti alla potestà del legislatore di conferire efficacia retroattiva alla legge, quale che sia lo strumento a tal fine utilizzato. Il divieto di retroattività della legge – pur costituendo valore di civiltà giuridica e principio generale dell’ordinamento, cui il legislatore deve in linea di principio attenersi – non è stato tuttavia elevato a dignità costituzionale, salva per la materia penale dell’art. 25, Cost. Discende da ciò che “l’asserita distorsione della funzione della legge di interpretazione autentica... per mascherare norme effettivamente innovative dotate di efficacia retroattiva”(cfr sentenze n. 155 del 1990 e 397 del 1994) non determina, di per sé, l’illegittimità costituzionale della legge poiché occorre sempre verificare se siano stati valicati i limiti sopra indicati.
NOTE:	

Redattore:

